

Accordo Tra Regione Lombardia, Comune di Bergamo, e Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. per la realizzazione dell'intervento denominato "Linea tranviaria T2 della valle Brembana Bergamo - Villa d'Almè" (CUP H21D18000120001)

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 80050050154, rappresentata da _____ nella sua qualità di _____;

(di seguito denominata "Regione")

COMUNE DI BERGAMO con sede in Bergamo, piazza Matteotti 27, nella persona dell'arch. Silvano Armellini nella sua qualità di dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità;

(di seguito denominato "Comune")

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.P.A., con sede in Ranica, via Tezze sn, nella persona dell'Amministratore Delegato Gian Battista Scarfone;

(di seguito denominata "TEB")

Richiamati:

-il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con Delibera del Consiglio Regionale. n. XI/64 del 10 luglio 2018;

- il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 951 del 19 gennaio 2010, che individua l'intervento tra gli "Obiettivi prioritari di interesse regionale per il sistema della mobilità", ai sensi dell'art. 20 (comma 4) L.R. 12/2005 e s.m.i.;

- Il Programma Regionale Mobilità e Trasporti (PRMT), approvato con D.C.R. n. X/1245 del 20 settembre 2016, che prevede l'intervento infrastrutturale, individuato al paragrafo T06 "Sviluppo Metrotranvie di Bergamo".

- Il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), approvato con D.C.R. n. X/1657 del 11 aprile 2014, individua il Percorso Ciclabile di Livello Regionale (PCIR) 2 "Pedemontana Alpina" (anche di livello nazionale - Bicalta 12), che intercetta (nei pressi della stazione di Bergamo) la pista ciclabile prevista dal progetto in affiancamento alla tranvia.

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con D.C.P. n. 37 del 07/11/2020, che riafferma le prospettive del sistema tramviario lungo le direttrici della Valle Seriana (Linea T1 Bergamo-Albino) e della Valle Brembana (Linea T2 Bergamo-Villa D'Almè);

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Bergamo (PGT 2010), approvato con D.C.C. n. 86 del 14/05/2010, che individua la Linea T2 come linea tramviaria di previsione affiancata da percorsi ciclabili, parcheggi d'interscambio e inserita nell'ambito strategico denominato "La Porta delle Valli"; tale previsione non viene modificata nelle successive varianti al PGT;

- i piani di governo dei territori (PGT) dei comuni di Ponteranica, Sorisole, Almè e Villa d'Almè che prevedono la Linea T2 ed individuano i sedimi, i percorsi, le aree di attraversamento e tutti i servizi collegati;

- il Piano Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Bergamo, approvato il 5 marzo 2008, nel quale è ricompresa fra gli interventi infrastrutturali prioritari la realizzazione della Linea tramviaria T2 quale componente fondamentale del sistema tramviario di Bergamo;

- il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Bergamo, adottato il 16 maggio 2019 e attualmente in corso di approvazione, nel quale è stata riconfermata fra gli interventi infrastrutturali prioritari la realizzazione della Linea tramviaria T2 quale componente fondamentale del sistema tramviario di Bergamo;

VISTI:

- la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;
- l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

PRESO ATTO dell’articolo 1 commi 2 e 12 della LR.9/2020 che autorizzano il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

RICHIAMATE la D.G.R. n. XI/3531 del 05/08/2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” e le D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020 e n. XI/4381 del 03/03/2021 che hanno aggiornato tale Programma;

CONSIDERATO che le suddette D.G.R.:

- individuano negli Allegati gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l’assegnazione di tali finanziamenti;
- definiscono le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabiliscono che per l’attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1 e 2, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati medesimi e che le medesime Direzioni, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l’assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma;
- stabiliscono che alle medesime Direzioni spetti il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l’avanzamento dell’attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;

RILEVATO che la D.G.R. n. n. XI/4381 del 03/03/2021 prevede che per gli interventi di cui all’ Allegato 1, l’assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari ivi indicati è demandata all’adozione di provvedimenti specifici;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all’Allegato 1 della sopracitata DGR, rientra l’intervento denominato: “Linea Metrotranviaria T2 della valle Brembana Bergamo - Villa d’Almè”, oggetto del presente Accordo;

PREMESSO CHE:

- nel 1992 è stato redatto il piano degli interventi della Provincia di Bergamo per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico a guida vincolata lungo il percorso delle ex ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana;
- in data 20 luglio 2000 tra la Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo – che ha poi ceduto l'intera propria partecipazione alla propria società controllata ATB Mobilità S.p.A. – venne costituita la società a totale capitale pubblico locale denominata Tramvie Elettriche Bergamasche (in acronimo e nel seguito, TEB) S.p.A. con il compito, tra gli altri, di realizzare il collegamento tramviario tra Bergamo e Albino;
- in data 23 marzo 2012 tra la società TEB S.p.A., la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo ed il Comune di Bergamo, venne sottoscritta una specifica convenzione, con la quale gli enti pubblici territoriali si impegnavano, ciascuno per la quota di competenza, a concorrere alla copertura dei costi di esercizio per lo svolgimento del servizio, con integrazione successiva della quota regionale pari a 300.000,00 euro annui in sostituzione della quota provinciale con D.G.R. 4868/2016; tale contribuzione regionale è da ritenersi inclusa nelle assegnazioni che vengono effettuate a partire dal 2020 all'Agenzia del TPL, basate sulla disciplina dei costi e fabbisogni standard di cui alla LR 6/2012;
- nel 2018 TEB S.p.A, con il contributo del Parco dei Colli di Bergamo e della Comunità Montana Valle Brembana, ha predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione della nuova tratta tramviaria, quale aggiornamento del progetto preliminare già redatto nel 2009 e realizzato in collaborazione con Comune di Bergamo, Systematica, ETS, Università degli Studi di Bergamo;
- la Linea T2 da Bergamo a Villa d'Almè si sviluppa sul sedime della ex Ferrovia della Valle Brembana, così come la Linea T1 inaugurata nel 2009 si è sviluppata su quello della ex Ferrovia della Valle Seriana. È previsto che la tramvia attraverserà n. 5 comuni, interessando una popolazione di oltre 240.000 abitanti. Le fermate previste sono n. 17 (le prime tre in comune con la Linea T1): n. 9 a Bergamo, n. 2 a Ponteranica, n. 2 a Sorisole, n. 2 ad Almè e n. 2 a Villa d'Almè. Il progetto della Linea T2 prevede la predisposizione di n. 2 ulteriori fermate, una nel territorio di Bergamo (BG Reggiani) e una nel territorio di Sorisole (Grès), la cui attivazione è prevista in collegamento agli interventi di riqualificazione urbanistica nelle aree servite dalle fermate;
- in data 27/07/2017 è stato siglato il "Protocollo d'intesa propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del sistema tramviario di Bergamo attraverso la realizzazione della Linea T2 di Valle Brembana da Bergamo S.Fermo a Villa d'Almè, tra: Presidente della Provincia di Bergamo, Sindaco di Bergamo, Sindaco di Almè, Sindaco di Ponteranica, Sindaco di Sorisole, Sindaco di Villa d'Almè, Sindaco di Paladina, Presidente del Parco dei Colli di Bergamo, Presidente della Comunità montana Valle Brembana e TEB S.p.A";
- i suddetti comuni e la Provincia di Bergamo si sono impegnati a reperire, qualora ottenuto il finanziamento, le seguenti risorse: Provincia di Bergamo per un importo pari a € 3.878.931; Comune di Bergamo per un importo pari a € 5.960.282; Comune di Almè per un importo pari a € 1.013.498; Comune di Ponteranica per un importo pari a € 1.002.437; Comune di Sorisole per un importo pari a € 541.208; Comune di Villa d'Almè per un importo pari a € 1.092.570; Comune di Paladina per un importo pari a € 306.708;
- in data 01/03/2018, è stato sottoscritto protocollo di intesa siglato tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo e TEB S.p.A. per il completamento del sistema tranviario bergamasco;
- nell'ambito del sopracitato Protocollo:
 - gli Enti si sono impegnati ad individuare successivamente, con il coinvolgimento dell'Agenzia del Trasporto pubblico locale del Bacino di Bergamo, le modalità di copertura dei costi di gestione del nuovo servizio tramviario che sarà attivato con la realizzazione della Linea tramviaria T2, distinguendo fra costi di gestione dell'infrastruttura e oneri per la gestione del servizio;

- l'Agenzia TPL di Bergamo si è impegnata: ad individuare e quantificare le razionalizzazioni relative agli esistenti servizi di trasporto pubblico locale indotte dall'introduzione della nuova infrastruttura, che concorreranno alla copertura economica dei costi di gestione ed a prevedere e disciplinare, in sede di redazione degli atti di gara per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale dell'intero ambito, gli effetti dell'entrata in esercizio dell'opera e le ricadute in termini di organizzazione del servizio complessivamente considerato, tenendo altresì in considerazione le risorse che si renderanno disponibili per la copertura dei costi di esercizio del servizio sulla nuova linea tranviaria T2 Bergamo – Villa d'Almè.

- Il 20/12/2018 Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Bergamo e TEB S.p.A. hanno sottoscritto un addendum al Protocollo (schema approvato con DGR n. XI 1112 del 19/12/2018) che prevede l'impegno finanziario di natura programmatica, subordinatamente all'ammissione dell'intervento al cofinanziamento statale e conferisce l'assenso alla presentazione al MIT, da parte del Comune di Bergamo, dell'istanza di ammissibilità alle risorse statali per il trasporto rapido di massa.

- Regione Lombardia, con la suddetta DGR n. XI/1112 del 19/12/2018 dispone che la compartecipazione ai costi di gestione dell'infrastruttura e di esercizio non coperti dagli introiti tariffari, avverrà sulla base di criteri di ripartizione da definire con successivo atto di quantificazione degli oneri massimi a carico di Regione, quali la proprietà dell'infrastruttura, il livello di utenza, le ricadute economiche sul territorio e le risultanze dell'analisi costi benefici, nonché coerentemente con le disponibilità di bilancio;

- il Piano Economico-Finanziario allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica del 2018, stima che i costi di gestione del servizio e dell'infrastruttura siano coperti per circa il 50% dai proventi derivanti dai ricavi tariffari e la quota residua dai corrispettivi derivanti dal contratto di servizio che sarà sottoscritto con la Agenzia del TPL sulla base dei trasferimenti regionali e prioritariamente mediante il riordino dei servizi conseguente all'attività della nuova infrastruttura;

- la contribuzione regionale ai costi di esercizio è da ritenersi inclusa nelle assegnazioni che vengono effettuate a partire dal 2020 all'Agenzia del TPL, basate sulla disciplina dei costi e fabbisogni standard di cui alla LR 6/2012;

- il 19/12/2018 Provincia di Bergamo e Comuni di Bergamo, Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole e Villa d'Almè hanno sottoscritto l'Appendice al "Protocollo d'Intesa propedeutico alla stipula dell'Accordo di Programma" del 27/07/2017, definendo gli impegni connessi alla richiesta di finanziamento statale per la realizzazione dell'opera;

- la Provincia di Bergamo con D.D. n. 2809 del 17/12/2018 ha determinato la non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 del progetto relativo alla realizzazione della nuova linea tramviaria della Valle Brembana tra Bergamo S. Fermo e Villa d'Almè;

- il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento è stato approvato dalla Provincia di Bergamo con conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. Della L 241/90 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della LR 9/2001, in data 20/12/2018, in quanto soggetto competente ai sensi della LR 6/2012;

- il Comune di Bergamo, in data 24 dicembre 2018, ha presentato una istanza per il finanziamento dell'opera per un importo complessivo di progetto pari a € 178.629.102,00 IVA compresa, a valere sulle risorse del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sulla scorta dell'Avviso della Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, pubblicato il 1° marzo 2018 sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- il D.M. n° 607 del 27.12.2019 recante il “Riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1072 della L.205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al trasporto rapido di massa” ha assegnato al Comune di Bergamo il contributo di complessivi € 125.040.371,40 per la realizzazione della Linea tramviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo-Villa D'Almè, a fronte di un costo dell’intervento ammesso a finanziamento di € 178.629.102,00; in relazione a tali importi il cofinanziamento con risorse non statali dell’intervento ammonta a € 53.588.730,60;
- il Comune di Bergamo, per beneficiare del contributo, è tenuto a sottoscrivere apposita convenzione per regolare i rapporti finanziari con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; a tale convenzione partecipa anche Regione in quanto soggetto cofinanziatore.
- lo schema di “Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e Comune di Bergamo regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dell’intervento “Linea tranviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo-Villa D'Alme”, di cui al D.M. n. 607 del 27.12.2019 di riparto delle risorse di cui all’art. 1, comma 1072 della L.205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al trasporto rapido di massa. (CUP H21D18000120001)” è stato approvato con DGR n__ del __/__/2021 e con DCC del Comune di Bergamo n__ del __/__/2021;
- in data __/__/2021 è stato sottoscritto un Accordo fra Provincia di Bergamo, Comuni di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Paladina, Villa d’Almè, Almè e Tramvie Elettriche Bergamasche per il cofinanziamento dell’intervento per una quota di € 13.795.634,00, per la parte non coperta da finanziamenti statali e regionali;

CONSIDERATO CHE

la realizzazione della Linea tranviaria T2 della Valle Brembana, Bergamo-Villa d'Almè riveste un carattere di strategicità per il territorio di Regione Lombardia in quanto consentirà un miglioramento ed efficientamento della connessione tra il capoluogo e la Valle Brembana e realizzando la connessione con l’esistente linea tramviaria T1 Bergamo-Albino;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, del presente Accordo.

Nello specifico:

- Allegato A – Quadro Economico
- Allegato B - Cronoprogramma

Costituiscono allegati al presente Accordo, anche se non materialmente allegati, gli elaborati costituenti il Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dalla Provincia di Bergamo con D.D. 2892 del

20/12/2018 e presentato dal Comune di Bergamo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 dicembre 2018.

ART. 2

OGGETTO OBIETTIVI E FINALITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni dei firmatari in ordine agli interventi per la realizzazione della "Linea Metrotranviaria T2 della valle Brembana Bergamo - Villa d'Almè", con contributo regionale a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

Il presente Accordo persegue complessivamente obiettivi di infrastrutturazione di preminente interesse generale, mediante un intervento sinergico pubblico volto a risolvere le criticità del sistema di accessibilità alla città di Bergamo, valorizzando la fruibilità del sistema di trasporto pubblico su rotaia e permettendo la realizzazione del progetto di "Linea metrotramviaria 'T2' della Val Brembana da Bergamo San Fermo a Villa d'Almè", inserita nel P.T.R. tra gli obiettivi prioritari di interesse regionale, così come definito nel progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

In relazione all'oggetto e agli obiettivi sopra indicati, il presente Accordo determina gli impegni finanziari e gli obblighi reciproci tra gli Enti pubblici sottoscrittori ai fini della realizzazione degli interventi in oggetto.

ART. 3

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Comune di Bergamo è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. (TEB), con il quale il Comune di Bergamo sottoscriverà appositi atti per disciplinare i relativi rapporti.

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La Regione si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi per un importo complessivo di € 39.793.096,60 inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il Beneficiario e il Soggetto Attuatore si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a:

- realizzare gli interventi nel rispetto del presente Accordo nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
- garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato B e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;

Ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data __/__/2021, Il progetto definitivo dell'intervento sarà approvato dalla Provincia di Bergamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 04/05/2001, n. 9, mediante Conferenza di servizi.

Impegni generali delle Parti:

Le Parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 4

TAVOLO TECNICO

Le Parti concordano sulla costituzione di un "Tavolo Tecnico" congiunto che dovrà seguire le fasi di avanzamento delle attività definite con il presente Accordo.

Le riunioni del tavolo potranno essere convocate dal Comune di Bergamo o da Regione Lombardia, con cadenza utile all'efficiente coordinamento e monitoraggio delle attività e saranno presiedute dal Comune di Bergamo con la collaborazione di Regione Lombardia.

Il "Tavolo Tecnico" sarà composto dai seguenti rappresentanti dei soggetti:

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI BERGAMO

TEB

Le parti si riservano di estendere la partecipazione al tavolo di altri soggetti in funzione delle rispettive competenze.

Il Tavolo svolgerà le seguenti attività:

- garantire il costante confronto e coordinamento tecnico delle fasi progettuali e realizzative dell'intervento;
- fornire supporto e monitoraggio in relazione all'avanzamento delle attività di progettazione e realizzazione.

ART. 5

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento ammonta a un importo complessivo di € 178.629.102,00 comprensivo di somme a disposizione e IVA.

Tale importo è coperto per € 125.040.371,40 da finanziamento Statale di cui al D.M. n. 607 del 27.12.2019 di riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1072 della L.205/2017 di rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al trasporto rapido di massa.

La quota di € 13.795.634,00, ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data __/__/2021 fra Provincia di Bergamo, Comuni di Bergamo, Ponteranica, Sorisole, Paladina, Villa d'Almè, Almè e TEB, per il cofinanziamento dell'intervento per la parte non coperta da finanziamenti statali e regionali, è così suddivisa:

- € 3.878.931 - Provincia di Bergamo
- € 5.960.282 - Comune di Bergamo
- € 3.956.421 - Almè, Ponteranica, Sorisole, Villa d'Almè, Paladina

Il Comune di Bergamo si impegna a perseguire, mediante il coordinamento degli enti locali coinvolti, il completo finanziamento dell'intervento per la quota non coperta dai contributi statale e regionali e, conseguentemente, la funzionalità dell'intervento.

Il contributo di Regione, di € 39.793.096,60, ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate entro i limiti massimi degli importi riportati nell'Allegato A), sulla base del seguente cronoprogramma di spesa e comunque non prima delle annualità indicate:

- 2021 alla sottoscrizione della presente Convenzione [€ 6.000.000];
- 2022 all'approvazione della progettazione definitiva [€ 12.000.000];
- 2023 alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario [€ 8.000.000];
- 2024 alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento (60%) dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite [€ 8.000.000];
- 2025, saldo da richiedere entro trenta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione [€ 5.793.096,60].

Ai sensi della L.R. 70/83 art 45 comma 2 quater, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento, anche successivamente all'erogazione del saldo della quota a carico di Regione, a seguito dell'ultimazione delle opere e del completamento di tutte le spese ad esse connesse.

Il Beneficiario può avvalersi del Soggetto Attuatore per la trasmissione della documentazione di cui al presente articolo.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 6

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 5, le eventuali economie complessive finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione sulla base della percentuale di cofinanziamento regionale di cui al medesimo art 5.

ART. 7

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il Beneficiario e il Soggetto attuatore dovranno offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario ed il Soggetto Attuatore si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 8

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

TEMPI

L'attuazione dell'intervento sarà regolata dal cronoprogramma di previsione allegato, che sarà approfondito e dettagliato in fase di progettazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 34/1978, la proroga dei termini può essere disposta, entro gli stessi termini per l'erogazione del finanziamento regionale e su richiesta del Beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a 365 gg.

Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe può essere richiesto, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5.

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 9

PROPRIETA' DELLE OPERE

Il Comune assicura, e si impegna ad attestare a Regione, che il materiale rotabile di cui al finanziamento in argomento, è di proprietà del Comune stesso, o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore della amministrazione comunale, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dai provvedimenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il Comune assicura, e si impegna ad attestare a Regione, che le opere e gli impianti realizzati sono di proprietà dello stesso o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore del medesimo, alla scadenza della concessione/contratto anche anticipata.

Il Comune assicura il vincolo di destinazione delle opere e degli impianti di cui al comma precedente per almeno 30 anni.

Il Comune attesta inoltre:

- l'assenza di forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto all'art. 5 del presente Accordo, che si sovrappongono al finanziamento regionale in questione;
- che la spesa oggetto dell'intervento è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico, oltre a costituire investimento ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 350/2003.

Il mancato rispetto da parte del Comune anche di uno solo degli obblighi indicati nel presente articolo, determina la decadenza del contributo regionale e la restituzione integrale da parte del Comune di quanto fino a quel momento erogato da Regione a titolo di contributo.

Si prende atto della validità dei contenuti del protocollo 2018 in merito all'impegno ad individuare successivamente con il coinvolgimento dell'Agenzia del Trasporto pubblico locale del Bacino di Bergamo, le modalità di copertura dei costi di gestione del nuovo servizio tramviario che sarà attivato con la realizzazione della Linea tramviaria T2, distinguendo fra costi di gestione dell'infrastruttura e oneri per la gestione del servizio

ART. 10

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Il presente Accordo è valido ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

Art. 11

COMUNICAZIONE

Il Beneficiario e il Soggetto Attuatore si impegnano a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario e al Soggetto attuatore le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Art. 13

TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI BERGAMO

TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.P.A.

- Allegato A – Quadro economico

- Allegato B - Cronoprogramma

Allegato A – Quadro economico

Tipologia di costi	Voci di costo	Importo €
IMPORTO DEI LAVORI (*)	Opere civili	60.044.000
	Impianti civili	570.000
	Sistemi di comunicazione e sicurezza	2.550.000
	Impianti elettro-ferroviari	25.060.000
	Veicoli	33.000.000
	TOTALE LAVORI	121.224.000
	Oneri della sicurezza	4.100.000
	TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA	125.324.000
SOMME A DISPOSIZIONE	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0
	Rilievi, accertamenti e indagini	1.750.000
	Allacciamenti a pubblici servizi (incluso risoluzione interferenze sottoservizi)	7.050.000
	Imprevisti	4.616.200
	Acquisizione aree o immobili e indennizzi	3.352.655
	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016	2.506.480
	Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016	0
	Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016	501.296
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi	3.958.538
	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	3.884.833
	Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione	2.005.184
	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione di cui all'articolo 26 del D.lgs. 50/2016	626.620
	Spese per commissioni giudicatrici	500.000
	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	200.000
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	1.482.240
	Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.370.023
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	33.804.069
OPERE COMPENSATIVE / MONITORAGGIO	Opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera	0
	Opere di mitigazione e compensazione ambientale (**)	0
	Monitoraggio ambientale	400.000
	TOTALE OPERE COMPENSATIVE/MONITORAGGIO	400.000
IMPOSTE	I.V.A.	19.101.033
	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
	TOTALE IMPOSTE	19.101.033
TOTALE I.V.A. INCLUSA		178.629.102

(*) per le voci fare riferimento alla tabella 2.5 o .4 dell'Appendice

(**) opere incluse nei lavori a base d'appalto

Allegato B - Cronoprogramma

INFRASTRUTTURA E IMPIANTI

[illegible][illegible]

MATERIALE ROTABILE

[illegible]